

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1317

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTECCHI, LODI FAUSTINI FUSTINI, PALLANTI,
FRANCESE, MIGLIASSO, SAMÀ, SANFILIPPO**

Presentata il 3 agosto 1987

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

ONOREVOLI COLLEGGI! — Nella scorsa legislatura la Camera aveva approvato nuove norme sull'indennità di maternità per le lavoratrici autonome. L'importanza della materia e l'urgenza di provvedere ci inducono a ripresentare il testo già approvato, che per altro recepiva una proposta avanzata da tempo dal nostro gruppo, con l'intento di far ricorso alla procedura prevista dall'articolo 107 del regolamento.

La presente proposta di legge intende superare la disparità di trattamento in caso di indennità per le lavoratrici autonome. Infatti, la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (« Tutela della lavoratrice madre »), mentre risolve in maniera positiva il problema per le lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente, prevede per

le lavoratrici autonome solo un assegno di maternità, *una tantum*, di lire 50.000.

In anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 1204, diverse regioni hanno provveduto, con proprie leggi e propri fondi, ad integrare l'assegno di maternità supplendo, almeno in parte, alla marcata inadeguatezza della legge nazionale e quindi all'intervento dello Stato.

Particolarmente interessanti sono la legge della regione Lazio e quella dell'Emilia-Romagna. La prima prevede la corresponsione alle coltivatrici dirette e artigiane di una indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario medio contrattuale regionale per i salariati fissi nei due mesi precedenti la data presunta del parto. La seconda stabilisce di corrispon-

dere alle coltivatrici dirette per i due mesi antecedenti il parto e per i tre mesi successivi « una indennità giornaliera integrativa dell'assegno di natalità... fino a raggiungere l'80 per cento del reddito medio giornaliero calcolato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ».

La regione Campania è intervenuta per le stesse categorie con un assegno integrativo di lire 200.000. La regione Sicilia delibera ogni anno un programma di intervento. La regione Umbria prevede un assegno integrativo di lire 106.000 a favore delle coltivatrici dirette. La regione Friuli-Venezia Giulia fissa 80 mila lire per le coltivatrici dirette, artigiane e commercianti.

Le regioni Puglia e Valle d'Aosta prevedono una indennità *una tantum* per coltivatrici dirette, artigiane e commercianti di lire 100.000. La regione Molise interviene con un assegno di lire 50.000. La provincia di Trento interviene con un assegno, *una tantum*, di lire 30.000.

La regione Abruzzo, con una recente legge, prevede per le coltivatrici dirette un contributo giornaliero integrativo dell'assegno di natalità fino a raggiungere l'80 per cento della media regionale del salario previsto dai contratti collettivi di lavoro per i salariati fissi; per le lavoratrici esercenti attività commerciale, prevede un contributo giornaliero fino a raggiungere l'80 per cento del salario minimo stabilito ogni anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La regione Piemonte è intervenuta con assegno integrativo non inferiore a lire 50

mila, destinato alle coltivatrici dirette in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico. La regione Toscana prevede un assegno integrativo di lire 50.000 destinato alle coltivatrici dirette, alle artigiane, alle commercianti.

Vi sono tuttavia regioni che non hanno dato luogo a loro provvedimenti, ed è comunque palese la diversità di trattamento delle lavoratrici autonome da regione a regione.

Pertanto, tenuto conto di tutto ciò e soprattutto dell'assoluta inadeguatezza della somma di lire 50.000, stabilita dalla legge n. 1204 del 1971, si rende necessario un nuovo intervento legislativo.

La presente proposta di legge prevede l'unificazione della normativa al fine di garantire ai soggetti che ne abbiano diritto, e per tutto il territorio nazionale, un identico trattamento riconoscendo concretamente il valore sociale della maternità.

Per questi motivi si propone di superare il contenuto dell'articolo 23 della legge n. 1204 del 1971 riconoscendo anche alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane e commercianti il diritto ad una indennità giornaliera nei due mesi successivi al parto. Solo con un tale intervento economico si creano le condizioni adeguate a tutelare la condizione della madre e del bambino nei primi mesi di vita.

Il finanziamento delle prestazioni è posto, in parte, a carico delle categorie interessate, e l'intervento dello Stato — già previsto dall'articolo 25 della legge n. 1204 del 1971 — è piuttosto contenuto e tale da consentire una rapida approvazione della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Indennità giornaliera di gravidanza e puerperio).

1. Dal 1° gennaio 1987 è corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

ART. 2.

(Modalità di erogazione).

1. L'indennità di maternità di cui all'articolo 1 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dalla Unità sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.

2. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'indennità di maternità di cui all'articolo 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

ART. 3.

(Lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre).

1. Alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre è corrisposta, per i

due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'ottanta per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.

ART. 4.

(Lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali).

1. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'ottanta per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

ART. 5.

(Indennità in caso di aborto).

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'Unità sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 per un periodo di 30 giorni.

ART. 6.

(Copertura degli oneri).

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede:

a) con un contributo annuo di lire 15.000 per unità attiva iscritta all'as-

sicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, a partire dal 1° gennaio 1987;

b) con un contributo annuo a carico dello Stato a norma dell'articolo 7, comma 2.

ART. 7.

(Variazioni dei contributi).

1. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui all'articolo 6, lettera a), in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispondenti indennità.

2. Il contributo annuo a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, lettera b), determinato con la legge finanziaria, è pari alla differenza fra il gettito contributivo risultante dal combinato disposto dell'articolo 6, lettera a), e del comma 1 del presente articolo, e l'ammontare delle prestazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1987-1989, pari ad annue lire 15 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

ART. 9.

(Trasferimento di fondi).

1. I fondi di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, debbono

essere versati all'INPS al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

(Abrogazione di disposizioni).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.